

PROTOCOLLO alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 21/06/1993 PAG. 0016 - 0026

LE PARTI

risolte ad applicare la risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza;

preoccupate del fatto che le emissioni attuali di inquinanti atmosferici danneggiano, nelle regioni esposte dell'Europa e dell'America del Nord, risorse naturali estremamente importanti dal punto di vista ecologico ed economico;

ricordando che l'organo esecutivo della convenzione ha affermato, nella sua seconda sessione, la necessità di ridurre efficacemente, al più tardi entro il 1995, le emissioni totali annuali di ossidi di azoto provenienti da fonti fisse o mobili o i loro flussi transfrontalieri nonché la necessità, per gli Stati che avevano già iniziato a ridurre tali emissioni, di contenere e di modificare le loro norme di emissione degli ossidi di azoto;

considerando gli attuali dati scientifici e tecnici relativi alle emissioni, allo spostamento nell'atmosfera e all'incidenza sull'ambiente degli ossidi di azoto e dei loro prodotti secondari nonché alle tecniche di lotta;

consapevoli del fatto che gli effetti nocivi delle emissioni di ossidi di azoto per l'ambiente variano a seconda dei paesi;

risolte ad adottare misure efficaci di lotta e a ridurre le emissioni nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri, in particolare mediante l'applicazione di appropriate norme nazionali di emissione per le fonti mobili nuove e le grandi fonti fisse nuove nonché mediante l'adattamento successivo delle grandi fonti fisse esistenti;

riconoscendo che le conoscenze scientifiche e tecniche in materia sono in evoluzione e che sarà necessario tener conto di tale evoluzione per l'applicazione del presente protocollo e per la decisione di azioni ulteriori;

rilevando che l'elaborazione di un'impostazione fondata sui carichi critici mira a fissare una base scientifica incentrata sugli effetti di cui si dovrà tenere conto esaminando l'applicazione del presente protocollo e decidendo nuove misure accettate sul piano internazionale, in modo da limitare e ridurre le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri;

riconoscendo che l'esame attento di procedure volte a creare condizioni più favorevoli per lo scambio di tecnologie contribuirà alla riduzione effettiva delle emissioni di ossidi di azoto nelle regioni della Commissione;

notando con soddisfazione l'impegno reciproco assunto da vari paesi per ridurre senza indugi e in proporzioni considerevoli le loro emissioni nazionali annuali di ossidi di azoto;

prendendo atto delle misure già adottate da taluni paesi le quali avevano comportato la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo s'intende per:

1. «convenzione»: la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di grande distanza;

2. «EMEP» programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. «organo esecutivo»: l'organo esecutivo della convenzione costituito in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 10 della convenzione;
4. «zona geografica delle attività dell'EMEP»: la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo 1 del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
5. «parti»: salvo indicazione contraria del contesto, le parti contraenti del presente protocollo;
6. «Commissione»: la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;
7. «carico critico»: una stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, in base alle conoscenze attuali, non si hanno effetti nocivi apprezzabili su elementi sensibili determinati dell'ambiente;
8. «grande fonte fissa esistente»: qualsiasi fonte fissa esistente il cui apporto termico sia di almeno 100 MW;
9. «grande fonte fissa nuova»: qualsiasi fonte fissa nuova il cui apporto termico sia di almeno 50 MW;
10. «grande categoria di fonti»: qualsiasi categoria di fonti che emettono o possono emettere inquinanti atmosferici sotto forma di ossidi di azoto, segnatamente le categorie descritte nell'allegato tecnico, e che contribuiscono per almeno il 10 % al totale delle emissioni nazionali di ossidi di azoto misurato o calcolato nel primo anno civile successivo alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ed in seguito ogni quattro anni;
11. «fonte fissa nuova»: qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica rilevante sia iniziata dopo un termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo;
12. «fonte mobile nuova»: un veicolo a motore o altra fonte mobile fabbricati dopo un termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 2

Obblighi fondamentali

1. Le parti adottano, in un primo tempo e non appena possibile, misure efficaci per controllare e/o ridurre le loro emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri, affinché questi, il 31 dicembre 1984 al più tardi, non siano superiori alle emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto e ai flussi transfrontalieri di tali emissioni durante l'anno civile 1987 o durante qualsiasi anno anteriore da specificare al momento della firma del protocollo o dell'adesione al medesimo, a condizione che, inoltre, nel caso di una parte che specifichi qualsiasi anno anteriore, i flussi transfrontalieri nazionali di detta parte o le sue emissioni nazionali di ossidi di azoto durante il periodo dal 1o gennaio 1987 al 1o gennaio 1996 non oltrepassino, in media annuale, i suoi flussi transfrontalieri o le sue emissioni nazionali durante l'anno civile 1987.
2. Inoltre, le parti adottano, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le seguenti misure:
 - a) applicazione di norme nazionali di emissione per le grandi fonti e/o categorie di fonti fisse nuove e, per le fonti fisse sensibilmente modificate nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili prendendo in considerazione l'allegato tecnico;
 - b) applicazione di norme nazionali di emissione alle fonti mobili nuove in tutte le grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, prendendo in considerazione l'allegato tecnico e le decisioni in materia prese nel quadro del comitato dei trasporti interni della Commissione;

c) adozione di misure antinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, tenendo conto dell'allegato tecnico e le caratteristiche dell'impianto, la sua età, il suo tasso di utilizzazione e la necessità di evitare una perturbazione ingiustificata dell'attività.

3. a) Le parti, in un secondo tempo, avviano negoziati, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, sulle misure ulteriori da adottare al fine di ridurre le emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o i flussi transfrontalieri di tali emissioni, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e tecniche disponibili, dei carichi critici accettati sul piano internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro intrapreso in base all'articolo 6.

b) A tal fine le parti cooperano per definire:

i) i carichi critici;

ii) le riduzioni delle emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o dei flussi transfrontalieri di tali emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi convenuti fondati sui carichi critici; e
iii) misure, e un relativo calendario che comincia a decorrere non oltre il 1o gennaio 1996, volte a realizzare tali riduzioni.

4. Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle prescritte dal presente articolo.

Articolo 3

Scambio di tecnologie

1. Le parti facilitano, conformemente alle loro leggi, regolamenti e pratiche nazionali, lo scambio di tecnologie al fine di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, incoraggiando in particolare:

a) lo scambio commerciale delle tecniche disponibili;

b) i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, incluse le coimprese;

c) lo scambio di dati di informazione e di esperienze;

d) l'assistenza tecnica.

2. Nell'incoraggiare le attività di cui alle precedenti lettere a) e d), le parti creano condizioni favorevoli facilitando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti dei settori privato e pubblico, capaci di fornire la tecnologia, i servizi di concezione e di ingegneria, il materiale o il finanziamento necessari.

3. Le parti intraprenderanno, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, l'esame degli interventi necessari per creare condizioni più favorevoli allo scambio di tecniche atte a permettere la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto.

Articolo 4

Carburante senza piombo

Le parti provvederanno a che, quanto prima possibile, ma entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, il carburante senza piombo sia sufficientemente disponibile, in casi particolari perlomeno lungo i grandi itinerari di transito internazionale in modo da facilitare la circolazione dei veicoli muniti di convertitori catalitici.

Articolo 5

Processo di revisione

1. Le parti modificano periodicamente, aggiornandolo, il presente protocollo in considerazione delle migliori basi scientifiche e delle innovazioni tecniche disponibili.

2. La prima revisione avrà luogo, al più tardi, un anno dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 6

Lavori da intraprendere

Le parti ammettono una particolare priorità alle attività di ricerca e di sorveglianza relative

alla messa a punto e all'applicazione di un metodo fondato sui carichi critici volto a determinare scientificamente le riduzioni necessarie delle emissioni di ossidi di azoto. Le parti si adopereranno in particolare, mediante programmi nazionali di ricerca, nel quadro del piano di lavoro dell'organo esecutivo e mediante altri programmi di cooperazione intrapresi nel quadro della convenzione, per:

- a) identificare e quantificare gli effetti delle emissioni di ossidi di azoto sull'uomo, sulla vita vegetale e animale, sulle acque, sui suoli e sui materiali, tenendo conto dell'impatto che hanno su essi gli ossidi di azoto provenienti da fonti diverse dalle precipitazioni atmosferiche;
- b) determinare la ripartizione geografica delle zone sensibili;
- c) mettere a punto sistemi di misurazione e modelli compresi nonché metodi armonizzati per il calcolo delle emissioni, al fine di quantificare il trasporto a lunga distanza degli ossidi di azoto e degli inquinanti connessi;
- d) affinare i sistemi di valutazione dei risultati e del costo delle tecniche di lotta contro l'emissione di ossidi di azoto e repertoriare le innovazioni tecnologiche in materia; e
- e) mettere a punto, nel contesto di un'impostazione fondata sui carichi critici, metodi che permettano di integrare i dati scientifici, tecnici ed economici al fine di determinare adeguate strategie di lotta.

Articolo 7

Programmi, politiche e strategie nazionali

Le parti instaurano quanto prima programmi, politiche e strategie nazionali di esecuzione degli obblighi derivanti dal presente protocollo atti a permettere di combattere e ridurre le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri.

Articolo 8

Scambio di informazioni e relazioni annuali

1. Le parti scambiano informazioni notificando all'organo esecutivo i programmi, le politiche e le strategie nazionali che essi adottano conformemente al precedente articolo 7 e notificando ogni anno al suddetto organo esecutivo i programmi realizzati e le modifiche apportate a detti programmi, politiche e strategie. Esse notificheranno in particolare:

- a) le emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto e la base sulla quale esse sono state calcolate;
- b) i progressi compiuti nell'applicazione di norme nazionali di emissione come previsto ai paragrafi 2, lettera a) e 2, lettera b) del precedente articolo 2 nonché le norme nazionali di emissione applicate o da applicare e le fonti e/o le categorie di fonti considerate;
- c) i progressi nell'adozione delle misure antinquinamento come previsto al paragrafo 2, lettera c) del precedente articolo 2, le fonti considerate e le misure adottate o da adottare;
- d) i progressi realizzati nella messa a disposizione del pubblico di carburante senza piombo;
- e) le misure adottate per facilitare lo scambio di tecnologie;
- f) i progressi realizzati nella determinazione dei carichi critici.

2. Queste informazioni verranno comunicate, per quanto possibile, attenendosi ad un sistema uniforme di presentazione delle relazioni.

Articolo 9

Calcoli

Utilizzando modelli appropriati, l'EMEP fornisce all'organo esecutivo, in tempo opportuno prima delle sue riunioni annuali, calcoli dei bilanci dell'azoto, dei flussi transfrontalieri e delle ricadute di ossidi di azoto nella zona geografica delle attività dell'EMEP. Nelle regioni al di fuori della zona di attività dell'EMEP, vengono utilizzati modelli adattati alle

circostanze particolari delle parti della convenzione.

Articolo 10

Allegato tecnico

L'allegato tecnico al presente protocollo ha carattere di raccomandazione. Esso fa parte integrante del protocollo.

Articolo 11

Emendamenti al protocollo

1. Ciascuna parte può proporre emendamenti al presente protocollo.
2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per iscritto al segretario esecutivo della Commissione il quale le comunica a tutte le parti. L'organo esecutivo esamina le proposte di emendamento nella sua riunione successiva annuale sempreché tali proposte siano state comunicate alle parti dal segretario esecutivo almeno novanta giorni prima.
3. Gli emendamenti al protocollo, salvo gli emendamenti al suo allegato tecnico, sono adottati mediante il consenso delle parti rappresentate in una riunione dell'organo esecutivo. Essi entrano in vigore, per le parti che li hanno accettati, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle parti abbiano depositato gli strumenti di accettazione di tali emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore per la parte che li ha accettati, dopo che i due terzi delle parti abbiano depositato gli strumenti di accettazione di tali emendamenti, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale detta parte ha depositato il suo strumento di accettazione degli emendamenti.
4. Gli emendamenti all'allegato tecnico sono adottati mediante consenso delle parti rappresentate in una riunione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale essi sono stati comunicati, conformemente al paragrafo 5 seguente.
5. Gli emendamenti di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 sono comunicati alle parti dal segretario esecutivo quanto prima possibile dopo la loro adozione.

Articolo 12

Composizione delle controversie

In caso di controversia tra due o più parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo, tali parti cercano una soluzione negoziata o ricorrono ad altri metodi per esse accettabili di composizione delle controversie.

Articolo 13

Firma

1. Il presente protocollo potrà essere firmato dal 1o al 4 novembre 1988 incluso, a Sofia, e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 5 maggio 1989, dagli Stati membri della Commissione, dagli Stati che hanno status consultivo presso la Commissione, conformemente al paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e dalle organizzazioni d'integrazione economica e regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del presente protocollo sempreché tali Stati ed organizzazioni siano parti della convenzione.
2. Per le questioni di loro competenza, dette organizzazioni d'integrazione economica e sociale potranno, a proprio nome, esercitare diritti ed assumersi responsabilità che il presente protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno autorizzate ad esercitare individualmente detti diritti.

Articolo 14

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.
2. Il presente protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del precedente articolo 13 a decorrere dal 6 maggio 1989.
3. Gli Stati o le organizzazioni che aderiscono al presente protocollo dopo il 31 dicembre 1993 possono applicare i precedenti articoli 2 e 4 entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale funge da depositario.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o organizzazioni di cui al paragrafo 1 del precedente articolo 13, che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 16

Denuncia

Decorsi cinque anni dalla data in cui il presente protocollo sarà entrato in vigore nei riguardi di una parte contraente, tale parte può denunciare il medesimo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia avrà effetto novanta giorni dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal depositario o ad una data ulteriore che sia specificata nella notifica di denuncia.

Articolo 17

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Sofia, il 31 ottobre 1988.

Allegati omessi, vedi Gazzetta Ufficiale